



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di
Torino

GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

La fatturazione elettronica

23 ottobre 2018
Dott.ssa Peretti Metella

QUADRO NORMATIVO

La legge numero 205/2017-art .1, comma 909 ha introdotto:

1. L 'obbligo di fatturazione elettronica utilizzando il Sdi per tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti , stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C)
2. L ' obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l'estero (intra ed extracomunitarie) con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo al giorno di riferimento)

Le disposizioni di cui i precedenti punti riguardano le

Con un provvedimento del 30 aprile 2018 il direttore dell' Agenzia dell' entrate ha regolamentato con delle specifiche tecniche che cos'è la FE tra privati , qual è il suo contenuto informativo obbligatorio come si trasmette, come si trasmette e come si riceve , qual è la data di emissione e di ricezione, e i servizi offerti dall' Agenzia dell' entrate (compreso quello di conservazione - per rendere semplice , pratico e poco oneroso il processo di FE , riducendo il rischio di errori).

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 23 – 15 OTTOBRE

A seguito della seduta numero 23 del 15 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri ha avviato la manovra finanziaria 2019, il collegato fiscale e il decreto semplificazioni che contiene, tra le misure, le nuove regole su **fatturazione elettronica e obbligo fatture in generale**.

Il debutto dell'**obbligo di fatturazione elettronica tra privati** è stato confermato a partire dal primo gennaio 2019; al tempo stesso però è stato specificato che ci saranno sanzioni ridotte per i primi 6 mesi per chi non riesce ad adeguarsi rispettando tale tempistica.

Nel comunicato stampa infatti si legge espressamente che “si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici”

SOGGETTI E OPERAZIONI INTERESSATE

Sono obbligatoriamente interessati tutti i **soggetti passivi Iva** (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola esclusione dei contribuenti minimi e forfettari (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE).

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni

Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti arti ai professionisti). Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali).

Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro trasfrontaliero" o "esterometro") a scadenza mensile (dal 2019 viene invece eliminato

IL FUNZIONAMENTO

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti **3 punti**:

1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML) delineato nelle specifiche tecniche allegato al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi *in primis* assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdiFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate);
3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie – se effettuata entro 5 giorni).

COSA CAMBIA NEL CONTENUTO DELLA FATTURA?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-*bis*, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa.

CODICE DESTINATARIO (O CODICE SDI) A 7 CARATTERI

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il SdI/Sogei gestiti sostanzialmente dalle *software house* che raccolgono dallo SdI tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo). Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente *cloud* offerti (ovviamente a pagamento) dalle *software house* specializzate (*web service, hub, console* telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il SdI (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria *software house* o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista/consulente.

CANALE PEC E CODICE DESTINATARIO CONVENZIONALE “0000000”

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale “0000000”. Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero (ferma restando la possibilità - se dotati - di indicare il codice destinatario o la pec).

L'IMPOSTA DI BOLLO

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (va versata cioè con F24 - codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

I CANALI DI TRASMISSIONE (DALL'EMITTENTE AL SDI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- (a) il canale *web* “Fatture e Corrispettivi”;
- (b) la stessa *app* utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdi01@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- (d) oppure tramite le soluzioni offerte dalle *software house*.

MODALITÀ DI RECAPITO (DAL SDI AL DESTINATARIO)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito – Codice destinatario – (cioè l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture) o – PecDestinatario – che avrà registrato nell’apposito servizio previsto nell’area autenticata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell’apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall’emittente la fattura.

Poiché il SdI opera come un “postino”, è necessario che – nel compilare i dati del cliente – si inserisca in fattura l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un “Codice Destinatario” alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC), altrimenti il “postino” non saprebbe dove recapitare la fattura.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO

Per i clienti che affidano la tenuta della contabilità allo studio sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti al fine di consentire allo studio di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) le fatture da elaborare. A tal riguardo, segnaliamo che la *software house* che forniscono i gestionali allo studio offrono la possibilità ai nostri clienti di fruire, tramite accesso ad apposita area riservata *web*, dei citati servizi di dialogo con il SdI al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di raccogliere quelle passive in entrata. Per attivare tale soluzione sarà altresì fondamentale fornire allo studio apposita delega diretta (conforme al modello di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018) per abbinare (attraverso l'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" gestita dall'Agenzia delle entrate) il codice destinatario adottato dallo studio alla partita Iva dell'assistito in modo che tutte le fatture che transitano per il SdI siano recapitate tramite detto codice destinatario (anche laddove il fornitore abbia eventualmente indicato dati superati o errati nel compilare la fattura).

DELEGA DIRETTA AL CONSULENTE

Per delegare la registrazione dell'indirizzo telematico scegliere l'opzione 4 del modulo (oppure la 2 che assorbe anche la 3 e la 4). Per la possibilità di attivare anche la conservazione con l'Agenzia delle entrate aggiungere l'opzione 5.

A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le *software house*.

BASTA LA STAMPA O SERVE LA CONSERVAZIONE A NORMA?

Dal 1° luglio, com'è noto, l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorre in via anticipata per subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale (articolo 1, comma 917, L. 205/2017). Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

- (1) il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione (ancorché non sia necessario un accordo formale) da parte del destinatario (articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- (2) non vi sono vincoli di simmetria (fra fornitore e cliente) e la materializzazione, su carta, con conservazione analogica (cartacea) rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (§ 1.5);
- (3) anche se il destinatario non accetta tale processo la fattura

Non sembra vi debbano essere dubbi, invece, circa il fatto che le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) debbano essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto passivo in forza dell'articolo 29, comma 3 - secondo periodo - del D.P.R. 633/1972. Anche in considerazione del fatto che in tal caso il cessionario/committente non può esimersi dal "pretendere" la fattura elettronica (pena l'obbligo di attivare l'autofattura denuncia ex § 6 del provvedimento), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario (l'appaltatore), tanto più che, dal 1° luglio, l'Italia è stata autorizzata (Decisione UE 2018/593), non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica ma, anche, a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario.

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA

Si ricorda, infine, che la conservazione sostitutiva a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017). Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020. Si evidenzia anche la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il SdI sfruttando (previa attivazione) il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, ferma restando la possibilità di ricorrere a soluzioni di mercato, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate offre la possibilità di attivare un servizio gratuito che permette la **conservazione per 15 anni** delle fatture XML che transitano attraverso il SdI.



Appare utile evidenziare, infine, come **non risultano esservi motivi per rinunciare all'opportunità di attivare il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate** anche laddove si scelga di fruire comunque delle soluzioni (a pagamento) offerte dalle *software house* o dai gestori in *outsourcing*. Soluzioni, quelle di mercato, che spesso prevedono condizioni generali che tendono a ostacolare eventuali recessi. Fra le condizioni generali dei servizi di mercato non è raro osservare infatti clausole che, in caso di recesso, prevedono la cancellazione degli archivi entro pochi giorni (ad esempio 45) dalla cessazione del contratto (si ricordi che le fatture – civilisticamente – vanno conservate per almeno 10 anni).

SEMPLIFICAZIONE EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTO IVA

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 23 – 15 OTTOBRE

Si dà la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell'ottica della semplificazione viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti".

Per quanto riguarda il pagamento IVA, questo viene slittato alla data di incasso della fattura.

Peraltro, oltre alla fattura elettronica tra privati, viene introdotto l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. In questo modo si supera l'obbligo di tenuta dei registri e le aziende sono esonerate dall'onere della conservazione di fatture e scontrini ed è un controllo maggiore e meno invasivo dell'Agenzia delle entrate. L'obbligo parte per chi ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019. Per gli altri dal primo gennaio

Grazie alla dematerializzazione della fattura anche per i rapporti B2B lo Stato e l'Amministrazione hanno la possibilità di:

1. Ridurre l'evasione fiscale, eliminando la possibilità di emettere fatture false (ad es. la mancata registrazione di una fattura da parte di uno dei due soggetti coinvolti) – eliminazione di emissione di fatture da parte di soggetti con PI cessata o mai esistita (fatture soggettivamente false)
2. Aumentare la semplificazione fiscale
3. Ottenere sempre più dati fiscali, al fine di predisporre per i contribuenti, dichiarazioni annuali, certificazioni uniche, 770 etc... con dati precompilati e quindi già certificati dall'Ade

Per chi già dallo scorso 1 gennaio 2018 ha adottato la fatturazione elettronica otterrà dei benefici fiscali e cioè:

1. Esenzione dallo spesometro
2. Esenzione dal modello Intrastat
3. Rimborsi iva prioritari, entro 3 mesi dalla trasmissione della dichiarazione.
4. Periodo di accertamento ridotto a 4 anni anziché a 5 come previsto per la fattura cartacea.

La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti:

1. Per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).
2. Ogni operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate .

ADEMPIMENTI

1. Inserimento dati fattura
2. Generazione del file XML
3. Apposizione firma digitale (eventuale)
4. Trasmissione del file al Sdi
5. Gestione delle notifiche
6. Conservazione a norma della fattura in formato XML e delle relative notifiche